



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2019/08.18/000002-02

OGGETTO: Procedimento di Verifica ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
Campagna singola di trattamento rifiuti mediante impianto mobile, nel Comune di Verzuolo.
Proponente: PIOBESI ESCAVAZIONI S.r.l., Via del Mare n. 19/E10, 10040 - Piobesi Torinese.
Esito procedimento.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 12.03.2019 con prot. n. 16941, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della ditta PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., con sede legale in Via del Mare n. 19/E10, 10040 Piobesi Torinese;
- con nota provinciale prot. n. 17635 del 14.03.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 14.03.2019 al 26.04.2019;
- con nota prot. n. 17634 del 14.03.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 31 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i "Impianti di incenerimento e di trattamento rifiuti speciali già classificati non tossici e nocivi ai sensi della Deliberazione 27 giugno 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del d.p.r. 915/1982 di capacità superiore a 10 t/g e non ricadente neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette"
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - nota prot. ric. n. 26134 del 16.04.2019 con cui l'ASL CN1 ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

"1) Occorre effettuare un'accurata indagine, supportata da controlli analitici se del caso, per accertare l'assoluta assenza di fibre di amianto all'interno del materiale che si intende frantumare e riciclare. Si rammenta che le fibre di amianto possono essere presenti oltre che nelle classiche coperture a onduline "Eternit" anche nei mastici e negli stucchi delle finestre e porte (largamente utilizzato fino alla fine degli anni '80), nelle pavimentazioni in vinil-amianto, nei pannelli dei balconi esterni e nelle contro-soffittature, nei pannelli dietro ai radiatori, nelle coibentazioni di impianti, tubazioni e caldaie. Si rammenta come la stessa autorizzazione all'uso dell'impianto SANDVIK QJ241 modello C-1, matricola SW11608 rilasciata dalla Provincia di Torino il 24/05/2012 preveda il divieto di utilizzo del macchinario in presenza di amianto nel materiale da lavorare.

2) Dovranno essere presi tutti gli adeguati provvedimenti a salvaguardia dell'ambiente e delle abitazioni circostanti per ridurre al minimo tecnicamente raggiungibile le emissioni di polveri,

rumore e gas di scarico (dovuto al motore diesel della macchina semovente di frantumazione), con utilizzo del caso di pannellature schermanti e altri sistemi di contenimento.

3) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività dovranno essere concepiti in modo che i pedoni o i veicoli (o le attrezzature da lavoro semoventi) possano utilizzarli facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie non corrano alcun rischio di investimento/schiacciamento/crolli. I posti di lavoro e di passaggio dovranno essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa: ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici dovranno adottate altre misure e/o cautele adeguate.

4) I lavoratori dovranno sempre indossare, tra gli altri, anche DPI ad alta visibilità.

5) Comunicare alla popolazione delle abitazioni circostanti la data di inizio dei lavori, la loro durata e la fascia oraria di lavoro prevista.”

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Rilevato che:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo la società PIOBESI ESCAVAZIONI S.r.l.
 - è in possesso dal 24.05.2012 dell'autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Torino, all'esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da costruzioni e demolizioni – art. 208 comma 15 D.Lgs. 152/2006.
 - ha già richiesto nulla osta per l'inizio dell'attività della singola campagna di frantumazione al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Cuneo;
 - ha già presentato autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica, rilasciata dal Comune di Verzuolo in data 06.05 2019.
2. Dal punto di vista tecnico, il progetto consiste nell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite impiego di impianto mobile di frantumazione all'interno del cantiere edile sito nell'ex stabilimento Kimberly Clark s.r.l., per un arco temporale di circa 45 giorni non continuativi. L'operazione di recupero che la società proponente intende effettuare è definita come R5, ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.._L'intervento contempla la demolizione di parte del fabbricato esistente per la realizzazione di un piazzale di manovra finalizzato alle esigenze della nuova committenza (cfr. da cartiera a ditta di autotrasporti e logistica). Si prevedono quindi una serie sistematica di interventi atti a riprogettare l'area, migliorandone l'impatto sul contesto limitrofo e rendendola adatta alla nuova realtà lavorativa.
3. Dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.
 - a) Gestione Rifiuti

È intenzione della Società sottoporre i rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione a trattamento in sito mediante impianto mobile di frantumazione autorizzato al recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 8 (purchè privi di amianto) e previa verifica analitica della conformità dello stesso, riconsegnare il materiale classificato M.P.S..

L'attività di recupero alla quale si intendono sottoporre i rifiuti è composta dalle seguenti fasi: macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica tramite impianto mobile di frantumazione.

Il quantitativo previsto di rifiuti è stimato in circa 6000 mc (corrispondente a circa 9,6 ton).

Il materiale prodotto dalle demolizioni è classificabile con il codice C.E.R. 17.09.04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.
 - b) Suolo, acque superficiali e sotterranee

Non è specificato dove verrebbe posizionato l'impianto di frantumazione se su superficie pavimentata e se all'interno dell'edificato. Dalla planimetria sono evidenziati i due diversi settori di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (cumulo A) e delle macerie lavorate EOW (cumulo B).

c) Atmosfera

A pag 16 della relazione tecnica si afferma che l'impianto di frantumazione è dotato di impianto di abbattimento polveri. Inoltre la ditta intende attuare la bagnatura delle aree di lavorazione "qualora se ne riscontrasse la necessità".

d) Rumore

La società provvederà a richiedere al Comune, l'autorizzazione al superamento in deroga dei livelli di rumore previsti dal Piano di zonizzazione acustica.

Tutto ciò premesso,

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la nota prot. ric. n. 26134 del 16.04.2019 del l'ASL CN1, in premessa richiamata.

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda un'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi tramite impiego di impianto mobile di frantumazione per un arco temporale di circa 45 giorni non continuativi;
- in data 15 maggio 2019, **l'Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 32857 del 17.05.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'attività ha carattere temporaneo (45 giornate lavorative) e viene svolta all'interno dell'ex stabilimento Kimberly Clark s.r.l., ovvero all'interno di uno stabilimento industriale esistente, senza determinare criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg.

d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.03.2019 con prot. n. 16941, da parte della ditta PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l., con sede legale in Via del Mare n. 19/E10, Piobesi Torinese, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte

dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'attività ha carattere temporaneo (45 giornate lavorative) ed viene svolta all'interno dell'ex stabilimento Kimberly Clark s.r.l., ovvero all'interno di uno stabilimento industriale esistente, senza determinare criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato ai punti a) Gestione Rifiuti, b) Suolo, acque superficiali e sotterranee, c) Atmosfera, d) Rumore, in premessa richiamati.

2. DI STABILIRE per il proponente l'obbligo di OTTEMPERARE al rispetto delle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione delle stesse, al Dipartimento ARPA territorialmente competente.

Termine per la verifica di ottemperanza: in fase di esercizio

- Dovrà essere predisposta una procedura di caratterizzazione degli inerti al fine di individuare la presenza di singoli manufatti contenenti amianto o altre sostanze pericolose.
- Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

DI STABILIRE

- che la ditta PIOBESI ESCAVAZIONI s.r.l. dovrà conseguire il nulla osta all'attività di recupero rifiuti (frantumazione) come previsto dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

